

Cagliari 04 – 05 maggio 2016



Il Falso Documentale

La circolazione dei veicoli esteri



Relatori:
Dott. Luigi DEL GIUDICE
Angelo AMBROSI

Per effettuare un efficace controllo documentale bisogna:

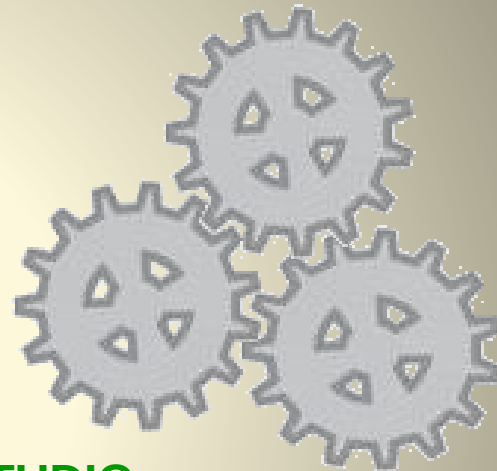
Continua **PREPARAZIONE**

Eeguire **ANALISI DOCUMENTALE**

Conoscere **la NORMATIVA**

Avere **MOTIVAZIONE**

PASSIONE



STUDIO

APPLICAZIONE



SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 9 OTTOBRE 1980.

Procedimento penale a carico di G. C. - (Domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Tribunale di Ravenna). –

Libera circolazione delle merci temporanea importazione di autoveicoli. – Causa 823/79.

La proposta di Direttiva del consiglio relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, presentata dalla Commissione il (30 ottobre 1975, G.U. n. C 267, pag. 8), ha riconosciuto la necessità di un provvedimento del genere, prevedendo all'art. 3 (concernente l'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto per uso privato) che **A) Il privato che importa i suddetti beni deve: AA) Avere la residenza principale in uno degli Stati membri della Comunità diverso da quello dell'importazione temporanea; B) I mezzi di trasporto non possono essere ceduti o noleggiati nello Stato membro d'importazione temporanea, ne prestati a residenti di questo Stato.**

Direttiva **83/182/CEE** del Consiglio del 28 marzo 1983 relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'**importazione temporanea** di taluni mezzi di trasporto

Articolo 3

Importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto per uso privato

È concessa una franchigia dalle imposte e tasse di cui all'articolo 1, per una durata continua o non continua non superiore a sei mesi per ogni periodo di dodici mesi, all'atto dell'importazione temporanea dei veicoli da turismo, delle roulotte da campeggio, delle imbarcazioni da diporto, degli aerei da turismo e dei velocipedi, alle seguenti condizioni:

a) il privato che importa i suddetti beni deve:

aa) avere la sua normale residenza in uno Stato membro diverso da quello dell'importazione temporanea ;

bb) utilizzare i suddetti mezzi di trasporto per uso privato;

b) i mezzi di trasporto **non possono essere ne ceduti ne noleggiati nello Stato membro di importazione temporanea**, ne prestati a residenti di questo Stato. Tuttavia, i veicoli da turismo appartenenti a un'impresa di noleggio con sede sociale nella Comunità possono essere ridati a noleggio a un non residente, per essere riesportati, se si trovano nel paese in seguito all'esecuzione di un contratto di noleggio che ha avuto termine in detto paese. Essi possono altresì essere riportati nello Stato membro in cui è iniziato il noleggio da un dipendente dell'impresa di noleggio, anche se quest'ultimo risiede nello Stato membro di importazione temporanea .

Articolo 4

Importazione temporanea di veicoli da turismo per uso professionale

1. È concessa una franchigia dalle imposte e tasse di cui all' articolo 1 in caso di importazione di veicoli da turismo adibiti ad uso professionale, alle seguenti condizioni:

a) il privato che importa il veicolo da turismo :

aa) deve avere la sua normale residenza in uno Stato membro diverso da quello dell'importazione temporanea ;

bb) non può utilizzare il veicolo all'interno dello Stato membro d'importazione temporanea per il trasporto di persone dietro remunerazione o altri vantaggi materiali , ne per il trasporto industriale o commerciale di merci con o senza remunerazione;

b) il veicolo da turismo non può essere ceduto, noleggiato o prestato nello Stato membro d'importazione temporanea;

c) il veicolo da turismo deve essere stato acquistato, o importato, alle condizioni fiscali generali applicate sul mercato interno dello Stato membro in cui l'utente risiede normalmente e non deve beneficiare, a titolo dell'esportazione, di alcuna esenzione o di alcun rimborso di importi sulla cifra di affari, di accise o di altre importi sui consumi .

Tale condizioni si presume osservata quando il veicolo è munito di una targa di immatricolazione di serie normale nello Stato membro d'immatricolazione, esclusa ogni targa provvisoria.

Tuttavia, per i veicoli da turismo immatricolati in uno Stato membro in cui il rilascio delle targhe di immatricolazione di serie normale non dipende dall'osservanza delle condizioni fiscali generali applicate sul mercato interno, gli utenti devono provare con qualsiasi mezzo il pagamento delle imposte sui consumi .

2. La franchigia di cui al paragrafo 1 avrà una durata continua o non continua di sette mesi per ogni periodo di dodici mesi, in caso di importazione di un veicolo da turismo effettuata dai rappresentanti di commercio di cui all' articolo 3 della direttiva 64/224/CEE (5);
Di sei mesi, per ogni periodo di dodici mesi, in tutti gli altri casi .

Comunicazione interpretativa della Commissione sulle procedure per l'immatricolazione degli autoveicoli originari di un altro Stato membro (2007/C 68/04)

La presente comunicazione sostituisce in tutti i suoi elementi la comunicazione della Commissione 96/C 143/04 (3). **Si noti tuttavia che la Corte di giustizia delle Comunità europee è la sola ad avere l'autorità di pronunciarsi definitivamente sull'interpretazione del diritto comunitario.**

3. IMMATRICOLAZIONE DI UN AUTOVEICOLO NELLO STATO MEMBRO DI RESIDENZA

3.1. Definizione di Stato membro di residenza ai fini dell'immatricolazione.

Secondo la Corte di giustizia, l'immatricolazione è il corollario naturale all'esercizio dei poteri fiscali nel campo degli autoveicoli. Essa agevola i controlli allo Stato membro di immatricolazione, e agli altri Stati membri, poiché prova il pagamento delle tasse sugli autoveicoli in tale Stato

Ogni cittadino deve immatricolare il proprio veicolo nello Stato membro in cui risiede normalmente. L'articolo 7 della direttiva 83/182/CEE e l'articolo 6 della direttiva 83/183/CEE fissano regole precise per stabilire quale sia la residenza normale degli interessati che vivono in modo temporaneo o, rispettivamente, permanente in uno Stato membro diverso dal loro e in esso guidano. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia tuttavia, il criterio quantitativo cui si riferisce l'articolo (vivere più di 185 giorni l'anno in un determinato luogo) non è il criterio principale quando esistano altri fattori che modificano la situazione.

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE GLI AFFARI
GENERALI
E IL PERSONALE**

Direzione Generale per la Motorizzazione

Prot. 2887

Roma, 6 febbraio 2015

Oggetto: richiesta parere.

Con nota del 2 febbraio 2015, si chiede di conoscere se un locatore avente sede all'estero, può noleggiare veicoli adibiti ad esercitazioni ed esami per il conseguimento della patente di guida ad un'autoscuola avente sede in Italia.

Al riguardo si comunica che il decreto del Ministero dei Trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, stabilisce all'art. 7 bis comma 2 che i veicoli delle autoscuole o dei centri di istruzione automobilistica **possono essere noleggiati con contratto a lungo termine secondo la disciplina prevista dall'art. 94 comma 4 bis**, del codice della strada.

Come noto, detta norma prevede che, laddove un veicolo è nella disponibilità di un soggetto per un periodo di tempo superiore a trenta giorni, sulla carta di circolazione deve essere annotato, a cura di un Ufficio di Motorizzazione Civile, il nominativo del soggetto stesso.

Si ricorda che la **normativa attualmente vigente non consente** di iscrivere il nome del soggetto che ha in disponibilità il veicolo per un periodo di tempo superiore a trenta giorni su una carta di circolazione rilasciata da autorità estere e, di conseguenza, un'autoscuola non può dotarsi di veicoli, da adibire ad esercitazioni ed esami per il conseguimento della patente di guida, noleggiati da imprese di locazione aventi sede all'estero.

Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni
e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato servizio Polizia Stradale

300/ A/1103/16/106/16

del 17/02/2016

OGGETTO: Articolo 94 C.d.S - Applicabilità delle sanzioni ai veicoli immatricolati all'estero.

In riferimento al parere richiesto con nota in indirizzo indicata, si concorda con quanto espresso in ordine all'inapplicabilità dell'art. 94 C.d.S – che prevede l'obbligo di aggiornare la carta di circolazione in caso di trasferimento di proprietà, trasferimento di residenza o intestazione temporanea - ai veicoli immatricolati all'estero.

L'art. 94 C.d.S, come noto, prescrive una serie di formalità in caso di modificazioni che interessano l'intestatario di un veicolo, successivamente alla sua immatricolazione. La collocazione sistematica dell'articolo, immediatamente successivo alla norma che disciplina i presupposti per la circolazione dei veicoli sul territorio dello Stato - *rectius* immatricolazione - **suggerisce** di interpretare le disposizioni in esso contenute come rivolte unicamente ai veicoli immatricolati in Italia.

D'altra parte, il Codice della Strada prevede una disciplina specifica per la circolazione dei veicoli immatricolati all'estero, laddove con l'art. 132 ammette per tale tipologia di veicoli la possibilità di circolare liberamente in Italia per la durata massima di un anno, limite oltre il quale è necessario effettuare la **nazionalizzazione del veicolo mediante immatricolazione presso la Direzione Generale della MCTC.**

Nel caso dei veicoli immatricolati all'estero, pertanto, l'immatricolazione e le successive variazioni ai sensi degli art. 93 e 94 C.d.S sono formalità eventuali che vanno adempiute solo se la permanenza degli stessi sul territorio dello Stato italiano si sia protratta per un periodo superiore ad un anno. Conseguentemente, l'accertamento da esperire sul veicolo immatricolato all'estero deve essere circoscritto al tempo di permanenza dello stesso sul territorio dello Stato onde poter applicare la sanzione prevista dal comma 5 dell'art. 132, qualora ne ricorrano i presupposti.

Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti la Navigazione gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 5

Prot. 2887

Roma, 6 febbraio 2015

OGGETTO: Segnalazione da parte dell'Agenzia delle dogane di frodi IVA - Veicoli di provenienza intracomunitaria immatricolati in Italia - False dichiarazioni dell'atto di notorietà - Decadenza dai benefici ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000. Ulteriori chiarimenti.

Avendo appreso la sussistenza di talune incertezze applicative in relazione alle istruzioni diramate con circolare prot. n. 29457 del 17 dicembre 2015, concernente l'oggetto, appare opportuno rammentare quanto dispone l'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000.

In forza di tale norma, ferme restando le responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà ***"il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"***.

Pertanto, nei casi di specie, appare evidente che l'annullamento della immatricolazione di veicoli di provenienza intracomunitaria, per i quali siano state prodotte false dichiarazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi IVA o l'esenzione dagli stessi, può essere disposta solo a condizione che il soggetto intestatario coincida con il soggetto che ha reso la dichiarazione mendace.

Ciò, ovviamente, salva diversa statuizione da parte della competente autorità giudiziaria.

Si invita, quindi, ad una puntuale osservanza della disposizione contenuta nel richiamato art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, al fine di prevenire possibili contenziosi.



Oggetto: Reg. to di esecuzione (UE) n. 234/2015 del 13.02.2015 che modifica il Reg. to CEE 2454/93 art.561 – Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L. 39/13 del 13.02.2015

Il Regolamento di esecuzione (UE) n.234 del 13.02.2015 della Commissione ha modificato l'art. 561 parag.2 del Reg.to CEE 2454/93 riguardante l'importazione temporanea dei mezzi di trasporto destinati ad essere utilizzati da persone fisiche residenti nel territorio dell'Unione.

La modifica è finalizzata ad evitare abusi nell'applicazione di tale norma indicando le ipotesi in cui è possibile applicarla.

In particolare, l'art.561 al parag.2 prevede che un soggetto residente nel territorio dell'Unione può utilizzare un mezzo di trasporto che gli è stato messo a disposizione per motivi commerciali o privati dal datore di lavoro **che è un soggetto residente al di fuori dell'Unione.**

La nuova norma chiarisce che il datore di lavoro può essere proprietario, locatario o affittuario del mezzo di trasporto, dato in utilizzo al dipendente ed inoltre che quest'ultimo può utilizzare il mezzo di trasporto a fini privati esclusivamente per effettuare il tragitto tra il luogo di lavoro e la propria residenza oppure per svolgere l'attività professionale prevista dal contratto di lavoro stesso.

Le Autorità doganali possono richiedere la presentazione del contratto.

Considerato che la modifica della norma sopra citata determina una restrizione nelle ipotesi di applicazione della stessa, si pregano codesti uffici di vigilare sulla corretta applicazione della stessa, dandone adeguata informazione agli interessati. Gli uffici all'atto del rilascio dell'autorizzazione al regime di ammissione temporanea dovranno richiedere la presentazione di copia del contratto di lavoro in cui è previsto l'utilizzo privato del mezzo di trasporto.

Al fine di permettere la più ampia diffusione dell'informazione, la modifica normativa sarà applicabile dal 1° maggio 2015.

Art. 132-bis. (Ancora non pubblicato)

Controlli e adempimenti relativi ai veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 132, chiunque, residente anagraficamente in Italia, vi circola alla guida di veicoli immatricolati, in via provvisoria o definitiva, in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo deve essere in grado di documentarne le regolari detenzione e circolazione, affinché esse non integrino l'elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane, in particolare in caso di veicolo proveniente da una precedente immatricolazione in Italia.

2. Qualora manchi una documentazione idonea ai fini del comma 1, si applica al conducente la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. Alla violazione consegue il ritiro della carta di circolazione del veicolo per trenta giorni.

Dell'avvenuto ritiro viene data informazione allo Stato di emissione, e la carta di circolazione è restituita solo all'esito favorevole delle opportune verifiche, oppure decorso tale periodo senza che siano stati adottati ulteriori provvedimenti sanzionatori, cautelari o inibitori, compreso, ove possibile, l'obbligo di reimmatricolazione in Italia. Durante il periodo in cui la carta di circolazione è ritirata la circolazione è consentita attraverso un'apposita menzione da apporre sul verbale di contestazione.

3. Nel caso di veicoli di proprietà di imprese estere di leasing o di locazione senza conducente in disponibilità a persona fisica residente anagraficamente in Italia, o a persona giuridica, anche di diritto estero, con una sede legale o secondaria o di altro genere in Italia, per un periodo superiore a trenta giorni, circolanti nel territorio nazionale, è prescritta la reimmatricolazione con targa italiana, attraverso la domiciliazione di cui all'articolo 134, entro sessanta giorni dall'acquisizione in disponibilità. In mancanza si applica al conducente e all'utilizzatore, separatamente e in solido tra di loro, la sanzione di cui al comma 2 e la carta di circolazione è ritirata e inviata all'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici competente per il luogo del ritiro per l'effettuazione dell'adempimento omesso. Anche in tale caso è data notizia del ritiro, nonché della reimmatricolazione, allo Stato di emissione della carta stessa.

4. Con il regolamento possono essere, ove necessario, stabilite disposizioni di dettaglio, nonché modalità di controllo identificativo dei veicoli con targa estera da reimmatricolare in Italia.



Il Controllo di Polizia Stradale

Identificazione del Conducente

CONDUCENTI



ITALIANI



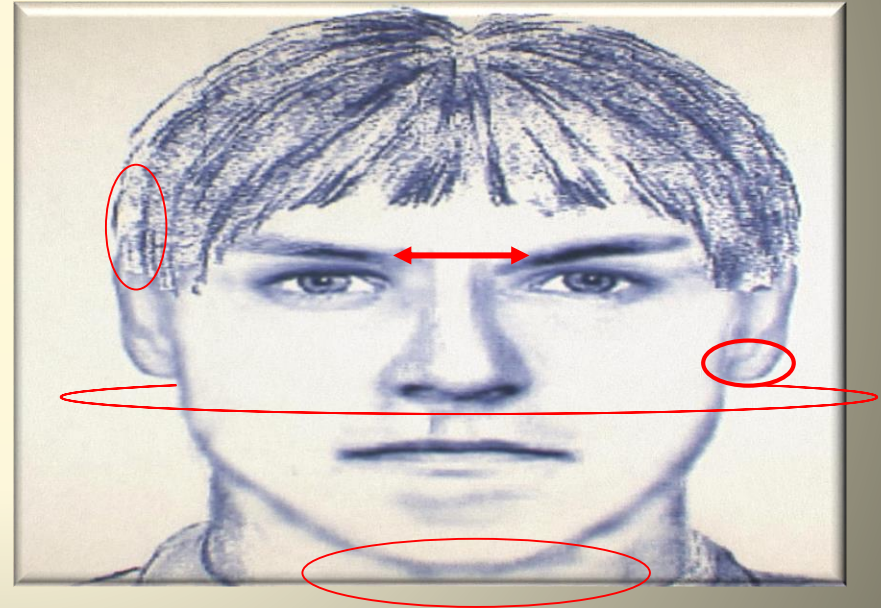
UE/SEE



EXTRA UE/SEE

Le facili scoperte : è lui?

Realmente accertiamo
che, l'esibente un
documento, sia la
stessa persona ritratta
sulla immagine
fotografica?





**Non più
valida da
gennaio
2010**

Con alcuni paesi l'Italia ha firmato accordi bilaterali che prevedono l'equipollenza tra passaporto e carta d'identità, **questi paesi sono:**



BOSNIA ERZEGOVINA
Emissione 2013



BOSNIA ERZEGOVINA
Emissione 2003

FÜRSTENTUM
LIECHTENSTEIN
PRINCIPALITY OF
LIECHTENSTEIN
IDENTITÄTSKARTE
IDENTITY CARD



9999999421



NAME - NAME

Nutt-Oehry

VORNAME(N) - FIRST NAME(S)

Hildegard

GEBURTSdatum
DATE OF BIRTH

04.09.47

Nutt-Oehry

LIECHTENSTEIN
Emissione 1995



FÜRSTENTUM
LIECHTENSTEIN
PRINCIPALITY OF
LIECHTENSTEIN
IDENTITÄTSKARTE
IDENTITY CARD

ID98754015



SPECIMEN



NAME - NAME

OSPELT-BECK

VORNAME(N) - FIRST NAME(S)

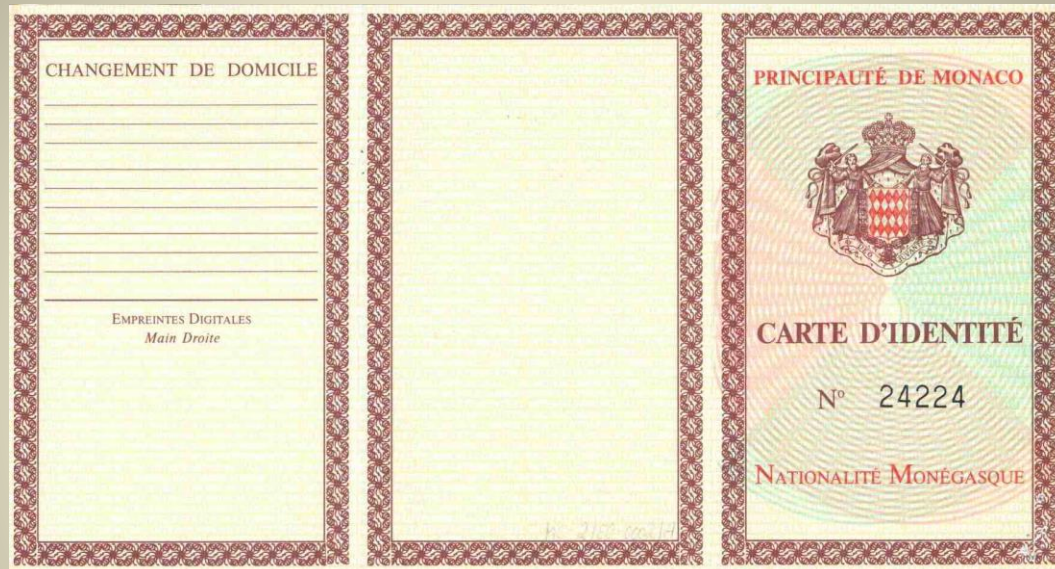
Marisa

GEBURTSdatum - DATE OF BIRTH

12.05.1982

M. Ospelt-Beck

LIECHTENSTEIN
Emissione 2009



PRINCIPATO di MONACO
Emissione 2004



PRINCIPATO di MONACO
Emissione 2008



PRINCIPATO di MONACO
Emissione 2011

SVIZZERA



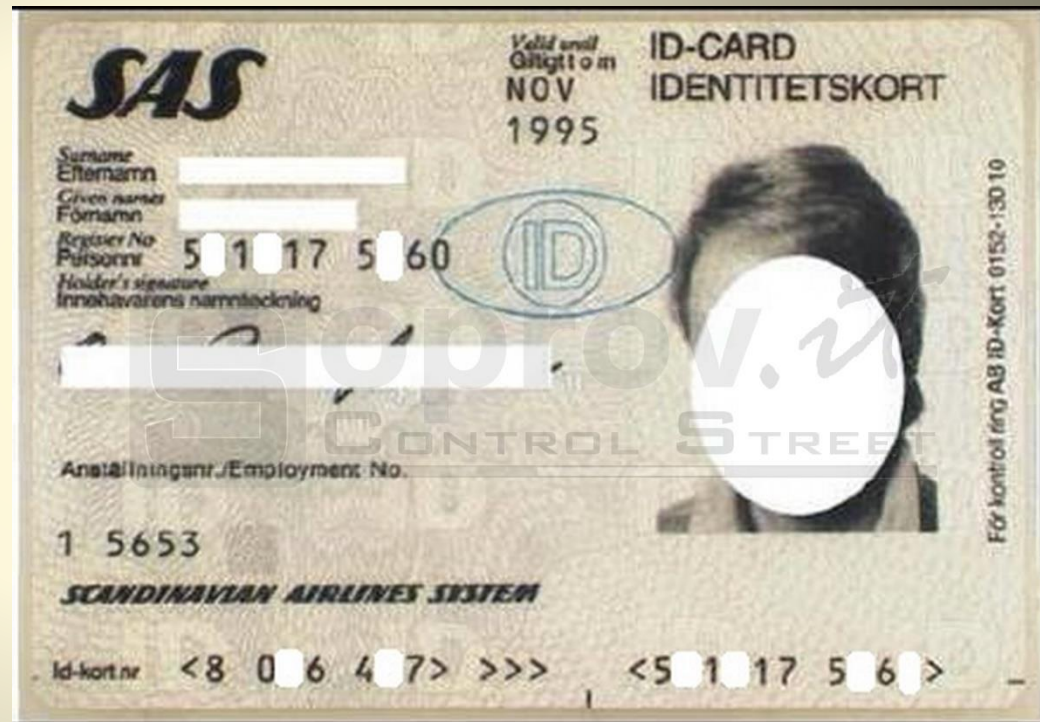
MONTENEGRO



Documenti che vengono esibiti come documenti identificativi

Attenzione: Non lo sono.

Vale solo nelle aree aeroportuali scandinave per gli equipaggi delle avioilinee scandinave.



È una tessera elettorale, è
provvista di sistemi di sicurezza.

ROMANIA
CARTE DE ALEGĂTOR
NR. 270249

Nume
L. CĂȘU-F. ȚĂ
Prenume
T. DE
C.N.P.
183 604 32
Serie și număr C.I.
XC 31 45

Domiciliu
Sat. Schitu Frumoasă (Com. Balcani)
Jud. Bacău

BC 76
15.03.2004



È un attestato rilasciato dalle scuole guida, a coloro che richiedono il patentino. Non ha valore ne come patentino ne come documento identificativo.

S.C. BOGDLENA COM SRL
TIRGU NEAMT

AS 0003 6 / 29. 05. 2007



ATESTAT CONDUCERE
MOPEDE

NUME..... U Z C
PRENUME..... I A
C.N.P...... 1 2 1 0 7 7 7
DOMICILIUL..... COM. V. N. T. R.
SAT. L. N. A. J. D. N. A. T.



serie A 

DIRECTOR
Gorcea Lică

Ing. COJOC OCTAVIAN

VALABIL PANA LA DATA DE 31.05.2011 **NR.** 29 1



È una tessera in uso presso gli zingari, non ha nessun valore



Carta d'identità Repubblica di Albania

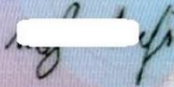
In Italia non ha
valore come
documento
identificativo

LETËRNJOFTIM ID  REPUBLIKA E SHQIPËRISË REPUBLIC OF ALBANIA

 **ALB**

mbiemri/surname
Gurkqi
emri/given name
Mrid
shtetësia/nationality
Shqiptare/Albanian
vendlindja/place of birth
Tirane
datëlindja/date of birth
08-03-1986
data e lëshimit/date of issue
04-08-2009
autoriteti lëshues/authority
MB

nr. letërnjoftim/card no.
02 2 5 57
gjinia/sex
M
data e skadimit/date of expiry
03-08-2019
nr. personal/personal no.
16 3 8 7 W

firma/signature


Passaporto Elettronico Repubblica di Albania

Non necessita di visto.
Deve essere apposto il timbro Schengen al
momento dell'ingresso e uscita dall'Italia



Pagina dati in polycarbonato



L'ART. 497 bis C.P.

(Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi)

Chiunque è trovato in possesso di un **documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione da due a cinque anni.**

La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.

Modificato dalla legge 17 aprile 2015 n. 43 di conversione del decreto legge 18 febbraio 2015, n.7 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20/04/2015 ed in vigore dal 21 Aprile 2015 recante:

"Misure urgenti per il contrasto del terrorismo"

497 Bis – Arresto Obbligatorio

La modifica oltre ad aggravare le pene previste dall'art. 497 bis del C.P. per chi viene trovato in possesso di un documento falso idoneo all'espatrio ed ulteriormente aggravate per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale (documento falso intestato ad altra persona trovato nella disponibilità di un soggetto diverso da chi appare esserne il titolare) ,

Ha Modificato anche l'art. 380 C.P.P. dove, al comma 2, punto m bis), viene previsto l'arresto obbligatorio per tutti i delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497bis del codice penale.

Circolazione dei Veicoli con Targa Estera

VEICOLI



ITALIANI



UE/SEE



EXTRA UE/SEE

CASO PRATICO

Tizio residente in Romania circola con veicolo avente targa rumena, e la cui revisione risulta scaduta



Autoveicoli

Motoveicoli



13.

14.



SPECIMEN

12. 01.01,01.06

9.	10.	11.	12.
AM	26.06.13	26.06.23	-
A1	26.06.13	26.06.23	-
A2	26.06.13	26.06.23	-
A	26.06.13	26.06.23	-
B1	26.06.13	26.06.23	-
B	26.06.13	26.06.23	-
C1	26.06.13	26.06.18	-
C	26.06.13	26.06.18	-
D1	26.06.13	26.06.18	-
D	26.06.13	26.06.18	-
BE	26.06.13	26.06.23	-
C1E	26.06.13	26.06.18	-
CE	26.06.13	26.06.18	-
D1E	26.06.13	26.06.18	-
DE	26.06.13	26.06.18	-
Tr	26.06.13	26.06.18	-
Tv	03.05.12	03.05.17	-
Td	03.05.12	03.05.17	-

99988000068029

1. Nume, 2. Prenume, 3. Data și locul nașterii, 4a. Data eliberării
 4b. Data expirării, 4c. Eliberat de, 5. Numărul permisului
 10. Valabil de la, 11. Valabil până la, 12. Coduri

ROMÂNIA

CARTE D'IDENTITE

SERIA SS NR 0999992

IDENTITY CARD

CNP 2830703460094

89700

MANOLE

CORINA

Cetățenie/Nationalite/Nationality

Română / ROU

Sex/Sexe/Sex

F

Loc nasterre/Lieu de naissance/Place of birth

Mun. Bucuresti Sec. 6

Domiciliu/Adresse/Address

Mun. Bucuresti Sec. 6 Str. Mare

nr.12 bl.D1 sc.1 et.2 ap.4

Emisă de belivree par/Issued by

Valabilitate/Validite/Validity

I.N.E.P.

22.02.11-03.07.2021

900  B[illegible]

SS099992<8R0U8307037F210703624600941

A CT-00-XYZ
J AUTOTURISM M1
D.1 DACIA
D.2 SD LSDAE
D.3 LOGAN
E XYZ00000000000000
K e2*2001/116*0314*07
C.2 C.2.1 CHIVU

C.2.2 CORNEL ILIE

C.2.3 Str. SOVEJA Nr.45 Bl.12 Sc.A Ap.11
mun. CONSTANTA Jud.
CONSTANTA

C.3 C.3.1

C.3.2

C.3.3

☒ C2=C1

☐ C3=C1

Numărul certificatului: C00000000T

B 05.04.2006) H
I 28.08.2008) I.1 28.08.2008
F.1 1535) G 1097
P.1 1390) P.2 55
P.3 BENZINA) Q
R ALB
S.1 5) S.2
X E000000) Z SRPCIV Constanta

Observații

Numărul certificatului: C00000000T

ANEXA
LA CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE

NR. C00000000T
Numărul de CT-00-XYZ
înmatriculare

INSPECȚII TEHNICE PERIODICE

Data următoarei
inspecții tehnice

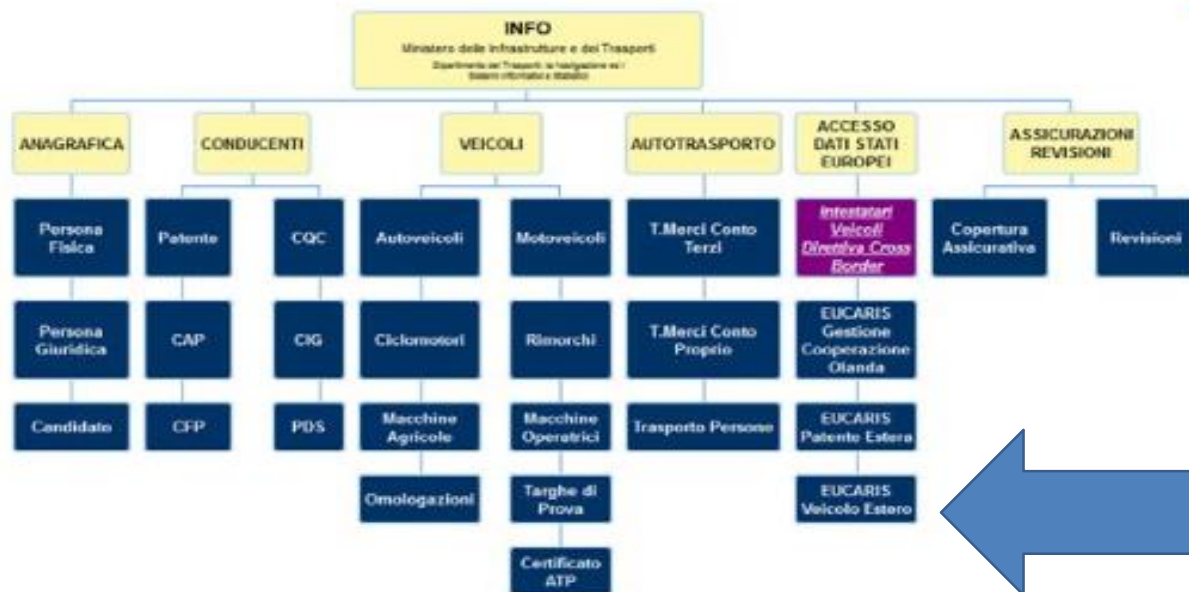
Stația și numărul
din registru

Semnătura
și ștampila

04.04.2010

ITPCT12

EUCARIS



Dettagli veicolo estero
per infrazioni

Inserimento targhe per
infrazioni

Visualizzazione richieste
inserite/elaborate

Le funzioni contrassegnate con (*) sono soggette a fatturazione.



ANEXA

LA CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE

NR. B00133774R

Numărul de înmatriculare BR-03-HPU

INSPECȚII TEHNICE PERIODICE

Data următoarei inspecții tehnice	Stația și numărul din registru	Semnătura și ștampila
23.06.2008	RARB001	
ITP 23.12.10.	RAR BR 376369	ABV 71883 
27.07.12	BR 011 4N0XN	

ANEXA

LA CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE

NR. V00171988N

Numărul de înmatriculare VN-11-NVS

INSPECȚII TEHNICE PERIODICE

Data următoarei inspecții tehnice	Stația și numărul din registru	Semnătura și ștampila
30.04.2015	RARBZ02	
12.09.16	V4005	

Căutare după seria Cărții de Identitate a Vehiculului, SAU seria caroseriei

Cartea de Identitate a Vehiculului (C.I.V.) este documentul eliberat de Registrul Auto Român care atestă pentru persoana care o deține dreptul de proprietate asupra vehiculului și care conține datele tehnice și de identificare ale vehiculului.

Completați seria Cărții de Identitate a Vehiculului, SAU seria caroseriei

Numero civ

Rezultatul va apare sub nota de mai jos

Serie C.I.V.:

(de forma C-123456)

sau

Serie caroserie:

(formata din 17 caractere¹)

3723



Telaio

Cauta

Sterge

¹**IMPORTANT:** Pentru vehiculele care au seria caroseriei formata din mai putin de 17 caractere, folositi cautarea dupa seria Cartii de Identitate a Vehiculului (C.I.V.).

Applicabilità dell'articolo 80 C.d.S ai veicoli con targa straniera Il parere contrario



Sotto il profilo dei controlli sull'efficienza del veicolo, si rammenta che **non è possibile l'applicazione dell'art. 80 C.d.S.** sulla revisione del mezzo poiché per espresso rinvio del comma 1 si ha un'implicita incompatibilità con la normativa italiana rispetto a veicoli stranieri, sottoposti a criteri e tempi di revisione dettati dagli Stati di rispettiva immatricolazione.



È possibile, invece, che in tema di efficienza dei dispositivi di equipaggiamento o del veicolo stesso nella sua generalità, le inosservanze possano essere sanzionate (ai fini di garantire la sicurezza per le persone e le cose connesse con la circolazione dei veicoli).

Operazioni tecniche

Non risulta disciplinato il reciproco "riconoscimento" delle operazioni di revisione effettuate su veicoli dei Paesi della Comunità in Stati diversi da quelli nei quali essi sono stati immatricolati.

Ed anzi si precisa che per tale problematica, pur già affrontata in ambito comunitario, perdura la mancaanza di accordo tra le parti.

La **Normativa nazionale** prevede che le operazioni di revisione vengano effettuate esclusivamente dagli Uffici periferici del Dipartimento e dagli Autoriparatori autorizzati ex articolo 80 C.d.S., **esclusivamente sui veicoli con targa italiana**. Pertanto non è possibile dare corso a domande di revisione dei veicoli con targa rilasciata da un altro Stato.

Eccezioni:

- veicoli con targhe rilasciate dalla Confederazione elvetica (circolare D.G. n. 108/92 del 25 giugno 1992)
- i veicoli di cui all'art. 84, comma 2, C.d.S. adibiti a trasporti combinati.

Controlli - Principio

➡ Art. 8 della convenzione sulla circolazione internazionale degli autoveicoli di Parigi del 1926 oramai superata, i successivi trattati internazionali in materia (Ginevra 1949 e Vienna 1968) fissano il principio secondo cui: il conducente del veicolo in circolazione internazionale ha l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle norme di diritto interno dello stato ospitante.

➡ **Articolo 135 cds – 136 bis**

I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato (UE o extra UE) sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice;

Controlli – normativa internazionale

Articolo 39 della Convenzione di Vienna del 1968: “Prescrizioni tecniche revisione dei veicoli, stabilisce che: Ogni autoveicolo, ogni rimorchio e ogni complesso di veicoli in circolazione internazionale debbono soddisfare le disposizioni dell'allegato 5 della presente Convenzione.



..... *Tutti i veicoli in circolazione internazionale* devono rispondere alle prescrizioni tecniche in vigore nel loro Paese di immatricolazione al momento della loro prima messa su strada.

Controlli – normativa europea

La Direttiva n. 96/96/CE del Consiglio dell'Unione Europea
"ogni Stato membro riconosce l'attestato rilasciato da un altro Stato membro comprovante che un veicolo a motore immatricolato in quest'ultimo Stato è stato sottoposto con esito positivo ad un controllo tecnico come se avesse esso stesso rilasciato tale attestato".

SANZIONI:

Art. 80, comma 14, C.d.S.. **Annotazione sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione**

Art. 176, comma 18, C.d.S.(Violazione su Autostrada) **Ritirare la carta di circolazione fino all' adempimento dell' obbligo e fermo amministrativo.**

“DOPPIA IMMATRICOLAZIONE” INQUADRAMENTO NORMATIVO

Norme nazionali

Norme Internazionali

Convenzioni internazionali

Regolamenti UE

Direttive UE

Norme doganali e tributarie

REIMMATRICOLAZIONE

Modifiche in vigore dal 1° Gennaio 2016

Art. 103 codice della strada. Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.

1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, per reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della **documentazione doganale** di esportazione, ovvero, nel caso di **cessione intracomunitaria**, dalla documentazione **comprovante la radiazione dal PRA** restituendo il certificato di proprietà, e la carta di circolazione. L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.

REIMMATRICOLAZIONE

Circolare Aci del 31/12/2015

“.....Sono in corso approfondimenti interpretativi delle nuove disposizioni per i quali questo Servizio sta interpellando le Amministrazioni competenti in materia sia riguardo alla tipologia della “documentazione doganale”, che riguardo al concetto di “cessione intracomunitaria” e del significato della espressione “comprovante la radiazione al PRA”.

In attesa dei chiarimenti richiesti e fino a nuove istruzioni, in materia di radiazioni per esportazione, **si continueranno ad applicare le disposizioni già in vigore.**

REIMMATRICOLAZIONE

Ministero dell'Interno Circolare del 11/02/2016

La modifica all'art. 103 C.d.S., contenuta nella legge di stabilità, introduce una nuova disciplina per la definitiva esportazione di un veicolo all'estero.

La formulazione della predetta novità normativa completa una serie di disposizioni amministrative adottate dall'ACI-PRA **per ridurre i casi di elusione fiscale** sui veicoli **attraverso dichiarazioni fittizie di esportazione**, per ultimo con la circolare n. 4202 del 3 luglio 2014.

Tuttavia la sua articolata esposizione richiede l'emanazione di disposizioni esplicative ed attuative da parte del predetto ente, che si fa riserva di comunicare non appena emanate. In caso di inadempimento di tale prescrizione, oltre ai profili fiscali correlati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 dell'art. 103 C.d.S.

“DOPPIA IMMATRICOLAZIONE”



CIRCOLARE Interna Polizia Stradale 2013

..... In caso di veicolo immatricolato in territorio nazionale, per il quale non è stata mai chiesta la radiazione prevista dall'articolo 103 d.lgs 285/1992 e, successivamente reimmatricolato in altro paese U.E. o extra U.E. deve essere ritenuta la sola immatricolazione nazionale

Pertanto a seconda delle fattispecie concrete **troveranno certamente applicazione le sanzioni previste dall'art. 100 e 193** d.lgs. 285/1992, alternativamente quelle previste dall'articolo 103 o 214 D.lgs 285/1992.....

All'Ufficio Centrale Italiano "UCI", è stato posto un quesito in merito alla contestazione dell'art.193 del C.d.S. ai veicoli reimmatricolati all'estero e non radiati in Italia nel termine prescritto.

QUESITO – Buongiorno, Volevo chiedervi se un veicolo immatricolato in Italia e non formalmente radiato per esportazione va nel suo paese e viene immatricolato senza come detto precedentemente aver mai radiato il veicolo in Italia, con targa straniera della UE (es Romania) e, sulla targa nuova contrae una nuova polizza che copre la nuova immatricolazione è da intendersi assolta la copertura automatica o il veicolo non viene considerato assicurato in quanto mai radiato in Italia per la successiva reimmatricolazione?

RISPOSTA - Spettabile Comando, per quanto riguarda la copertura assicurativa **il veicolo si ritiene validamente assicurato, sempre che il veicolo risulti immatricolato in Romania.** Per quanto concerne la mancata radiazione, non si può procedere e sanzionare il nuovo proprietario ma si **dovrà procedere a sanzionare il precedente**, che ha provveduto a vendere un veicolo senza la mancata radiazione per l'esportazione.
Cordiali saluti (firma)

Orientamento Prefettura di Napoli



*Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo
di Napoli*

Articolo 100 Codice della strada:

Circolazione con targa non propria;

Articolo 193 Codice della Strada:

Circolazione con veicolo sprovvisto di copertura RCA

INAPPLICABILITÀ

Un veicolo può avere più di un'immatricolazione?

**Comunicazione della Commissione Europea 2007/C 68/04
Direttiva 82/183/CEE**

Ogni cittadino deve immatricolare il proprio veicolo nello
 Stato membro in cui risiede normalmente.



Bul CAR
INTERNATIONAL SRL
Società autorizzata a spedire in Italia e all'estero

SULCAR INTERNATIONAL S.R.L.
Sede Legale: Via Verdi, 11 - 80138 Napoli - Italia
CAP 80138 - Telefono: 081 5522553
www.sulcarinternational.com
Email: info@sulcarinternational.com
Tel: 333 33 72 622

Documento n° 15

Nome e Cognome Conducente: [redacted] Data 30/11/2015

Luogo e Data di Nascita: [redacted] S.Z.L. CAP, Città di Residenza: SALERNO (84131)

Indirizzo Residenza: [redacted] Telefono: [redacted]

Patente: [redacted] Rilasciata a: [redacted] Data Rilascio: [redacted] Data Scadenza: [redacted]

Altro Doc: [redacted] Rilasciata a: [redacted] Data Rilascio: [redacted] Data Scadenza: [redacted]

Nome e Cognome Secondo Conducente: [redacted] FRANCESCO

Luogo e Data di Nascita: SALERNO 23/07/1963 CAP, Città di Residenza: SALERNO

Indirizzo Residenza: [redacted] Telefono: [redacted]

Patente: SA24288420 Rilasciata a: [redacted] Data Rilascio: [redacted] Data Scadenza: [redacted]

STAZIONE USCITA	SALERNO	DATA USCITA	30/11/2015	ORA USCITA	08.00
STAZIONE PREVISTO RIENTRO	SALERNO	DATA PREVISTO RIENTRO	30/12/2015	ORA PREVISTO RIENTRO	08.00
STAZIONE RIENTRO		DATA RIENTRO		ORA RIENTRO	

Modello: CITROEN BERLINGO Targa: [redacted] Proprietario: SULCAR INTERNATIONAL S.R.L.

KM USCITA: 124000 KM RIENTRO: [redacted] KM PERCORSO: [redacted]

CARB. USCITA: [redacted] CARB. RIENTRO: [redacted] CARB. USATO: [redacted]

2. TARIFFA GIORNALIERA (BARRARE LA TARIFFA APPLICATA) IMPORTO DOVUTO 300K

3. TARIFFA A MEGLIO (BARRARE LA TARIFFA APPLICATA) IMPORTO DOVUTO

4. TARIFFA ANNUALE (BARRARE LA TARIFFA APPLICATA) IMPORTO DOVUTO

PAGAMENTO MODALITA' DI PAGAMENTO CONCORDATO CON IL CLIENTE

STATO DEL VEICOLO

Firma cliente: [redacted]

Firma: [redacted]

Stampa: [redacted]

LOCATORE

BULCAR INTERNATIONAL S.R.L. - Sede Legale: Via Verdi, 11 - 80138 Napoli - Italia
www.sulcarinternational.com info@sulcarinternational.com Tel: 333 33 72 622

Il sito internet menzionato in questo contratto di noleggio è registrato in un server sito in **(Italia)**

Il numero di telefono inserito sul contratto di noleggio, è privo di prefisso internazionale.

<http://www.bulcarinternational.com/immatricolazione-bulgara.html>

Bul CAR

INTERNATIONAL SRL



SOCIETÀ AUTORIZZATA E SPECIALIZZATA IN LEASING E NOLEGGIO AUTO

HOME

BULCAR INTERNATIONAL

NOLEGGIO

IMMATRICOLAZIONE BULGARA

CONTATTACI

REIMMATRICOLAZIONE DELLA TUA AUTO CON TARGA BULGARA

RIUSCIRE A SOSTENERE LE SPESE ASSICURATIVE, IL BOLLO E LE ALTRE TASSE PER IL MANTENIMENTO DELLA NOSTRA AUTO, È DIVENTATO DAVVERO IMPOSSIBILE. SPESSO SI È COSTRETTI A FARE DELLE RINUNCE PER TUTTO L'ANNO, PER POTER AFFRONTARE TALE SPESA, DIVENTATA ORAMAI TROPPO ONEROSA, ANCHE PER I PIÙ ABBIENTI.

IL COSTO ANNUALE TRA RCA E BOLLO - PER OGNUNO DI NOI - SOLITAMENTE SUPERA ORMAI I 1.200 € ANNUALI, E PURTROPPO, OGNI ANNO "CRESCE COSTANTEMENTE" .

BULCAR INTERNATIONAL SRL, TI VIENE INCONTRO PROPRIO SU QUESTO, E TI OFFRE LA SOLUZIONE IDEALE CHE, ORMAI SI STA DIFFONDENDO A MACCHIA D'OLIO NEL NOSTRO PAESE.

SI TRATTA DI UN RISPARMIO IN PIENA REGOLA

LA TRASPARENZA E IL RISPETTO DELLA LEGGE SONO ALLA BASE DEL NOSTRO OPERATO, PER QUESTO - DI SEGUITO - ILLUSTRIAMO "CHIARAMENTE" STEP BY STEP LA PROCEDURA PREVISTA PER LA REIMMATRICOLAZIONE DELLA TUA AUTO CON TARGA BULGARA.

LA NOSTRA SOCIETÀ OFFRE AI SUOI CLIENTI LA POSSIBILITÀ DI POTER RISPARMIARE SUL COSTO DI MANTENIMENTO DELLA PROPRIA AUTO.

LA TUA AUTO

LEASING E REIMMATRICOLAZIONE
CON TARGA **BULGARA**

Bul CAR
INTERNATIONAL SRL

SCOPRI COME RISPARMIARE
PIU' DEL 60%
SUI COSTI ASSICURATIVI DELLA
TUA AUTO >>

RINNOVO

ASSICURAZIONE E PRATICHE AUTO
CON TARGA **BULGARA**

Bul CAR
INTERNATIONAL SRL
SOCIETA' AUTORIZZATA E SPECIALIZZATA IN LEASING E NOLEGGIO AUTO

CON BULCAR INTERNATIONAL
CONVIENE
SCOPRI PERCHE' >>

LA SOLUZIONE OFFERTA, OSSIA LA REIMMATRICOLAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO - PERFETTAMENTE LEGALE NELL'UNIONE EUROPEA - PREVEDE UN COSTO ANNUALE DI SOLI 600 €*, RESTANDO PROPRIETARI DEL PROPRIO VEICOLO.

COME FUNZIONA LA REIMMATRICOLAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO PER OTTENERE LA TARGA BULGARA

BULCAR INTERNATIONAL SRL, STIPULERÀ CON IL PROPRIO CLIENTE UN REGOLARE CONTRATTO DI NOLEGGIO ANNUALE DELLA VETTURA.
TALE VETTURA NON SARA' INTESTATA IN ALCUN MODO A "PRESTANOMI BULGARI" - SOLUZIONE ILLEGALE E PERSEGUIBILE DALLA LEGGE ITALIANA - MA SARÀ "**CEDUTA**" TRAMITE REGOLARE CONTRATTO DI CESSIONE DI BENE MOBILE, PER LA DURATA DEL NOLEGGIO ALLA NOSTRA SOCIETÀ, PUR RESTANDONE SEMPRE PROPRIETARIO.

SARÀ RILASCIATO AL CLIENTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- **LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE BULGARO;**
- **CERTIFICATO DI PROPRIETÀ;**
- **CARTA VERDE EUROPEA;**
- **POLIZZA ASSICURATIVA DELLA VALIDITÀ DI UN ANNO;**
- **PROCURA LIBERATORIA** A VOSTRO NOME PER POTER GUIDARE E VENDERE LA MACCHINA NEL RISPETTO DELLA LEGGE;
- **CONTRATTO DI NOLEGGIO**

QUALI SONO I COSTI DA SOSTENERE PER LA REIMMATRICOLAZIONE IN BULGARIA DELLA PROPRIA AUTO

PER VEICOLI FINO A 1.600 DI CC : € 600

PER VEICOLI OLTRE 1.600 DI CC E FINO A 2.500 CC : € 700

PER VEICOLI OLTRE 2.500 DI CC : € 800

Veicolo immatricolato in Romania, intestato a cittadino italiano Residente in Italia adibito a noleggio senza conducente.

Intrănată către _____ (nume / denumirea noii delegații)	
la data de _____	Semnătura _____

Legendă

(A) Numărul de înmatriculare (B) Data primei înmatriculări a vehiculului
 (C.1) Posesorul certificatului de înmatriculare (C.1.1) Numele de familie sau denumirea firmei (C.1.2) Prenumele sau inițiala (inialele) (C.1.3) Adresa de domiciliu
 (C.2) Proprietarul vehiculului (C.2.1) Numele de familie sau denumirea firmei (C.2.2) Prenumele sau inițiala (inialele) (C.2.3) Adresa de domiciliu
 (C.3) Persoana fizică sau juridică care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, alături de cel de proprietate (C.3.1) Numele de familie sau denumirea firmei (C.3.2) Prenumele sau inițiala (inialele) (C.3.3) Adresa de domiciliu
 (D.1) Marca (D.2) Tipul (D.3) Descrierea comercială
 (E) Numărul de identificare al vehiculului
 (F.1) Marca indicată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepția motocicletelor (F.2) Masa vehiculului în serviciu cu caroseria și cu dispozitive de cuplare în cazul unui vehicul de tracțiune în exploatare, din orice altă categorie în afara de MT (F.3) Perioada de valabilitate, dacă nu este nelimitată (F.4) Data înmatriculării în care se reînoiește certificatul (F.5) Data emiterii certificatului de înmatriculare (F.6) Categoriile vehiculului (K) Numărul omologiei de tip
 (P.1) Capacitatea motorului (în cm³) (P.2) Puterea netă maximă (în kW) (P.3) Tipul de combustibil sau de surse de putere (Q) Raportul putere/greutate (în kW/kg) (numa pentru motociclete) (R) Culoarea vehiculului (S.1) Număr de locuri, inclusiv locul șoferului (S.2) Număr de locuri în picioare (X) Seria cărții de identitate a vehiculului (Z) Autoritatea emitentă

01 10

01 10

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
 Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE

Conținutul prezentei
 Permis de circulație
 Ovidențiere a registrului
 Registrului
 Zulassungsbewilligung
 Registrumstamms
 Ađeta kvoľovozov
 Πιστοποιητικό Εγγραφής
 Registration Certificate
 Certificat d'immatriculation
 Teastas Clárúithe
 Carta di circolazione

Registries apliche
 Registracijos liudijimas
 Forpalmi engedely
 Certifikat ta' Registrazzjoni
 Kentekenbewijs
 Dowód Rejestracyjny
 Certificado de matricula
 Ovidenie o evidenci
 Πρωτόκολλο δωρολήπτη
 Rekvizitintudok
 Registringsbeviset

COMUNITATEA EUROPEANĂ

A B C		B 21.10.2008	H
J AUTOUTILITARA N1		I 30.05.2011	I.1 30.05.2011
D.1 CITROEN		F.1 I730	G 1280
D.2 G B C		P.1 1560	P.2 66
D.3 BERLINGO		P.3 MOTORINA	Q
E VF7GB9HXC9 66		R ALB	
K BF M1611JC9E4		S.1 2	S.2
C.2 C.2.1 R SI		(X) H 54	(ZSRP CIV Bucuresti
C.2.2 ANTONIO		Observatii	
C.2.3 Intr. M I B U Nr. 119			
B.1 E1 Ap.1 mun BUCURESTI			
SECTOR 2			
C.3 C.3.1			
C.3.2			
C.3.3			
Numărul certificatului: B02 20			
Numărul certificatului: B02 20			

ANEXA
 LA CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE

NR. B C 20
 Numărul de înmatriculare B C

INSPECTII TEHNICE PERIODICE

Data următoare: 09.12.2011
 Inspectii tehnice: ITP BUCURESTI
 Data și numărul din registrul: 132.002
 Semnătura și ștampila: 132.002



- 3 -
H 4

OMOLOGARE DE TIP PENTRU CIRCULATIE									
Vehiculul are datele prezentate în tabelul A corespunzător regulii omologării în Reglement Auto-Banda conform caracteristicilor de omologare nr. _____									
1. Modelul: AUTOTRILITARI 30 2. Anul de fabricație: 1978 3. Tipul: 1170000 4. Producător: _____ 5. Reprezentant: _____ 6. Data omologării: 12.05.1978 7. Numărul de omologare: 1205/1978 8. Tipul: 450 9. Anul de fabricație: 1978 10. Tipul: 1000 11. Anul de fabricație: 1978 12. Tipul: 970 13. Anul de fabricație: 1978 14. Tipul: 1100 15. Anul de fabricație: 1978 16. Tipul: 500 17. Anul de fabricație: 1978 18. Tipul: 2 19. Anul de fabricație: 1978 20. Tipul: 1724 21. Anul de fabricație: 1978 22. Tipul: 1724 23. Anul de fabricație: 1978 24. Tipul: 1724 25. Anul de fabricație: 1978 26. Tipul: 1724 27. Anul de fabricație: 1978 28. Tipul: 1724 29. Anul de fabricație: 1978 30. Tipul: 1724 31. Anul de fabricație: 1978 32. Tipul: 1724 33. Anul de fabricație: 1978 34. Tipul: 1724 35. Anul de fabricație: 1978 36. Tipul: 1724 37. Anul de fabricație: 1978 38. Tipul: 1724 39. Anul de fabricație: 1978 40. Tipul: 1724 41. Anul de fabricație: 1978 42. Tipul: 1724 43. Anul de fabricație: 1978 44. Tipul: 1724 45. Anul de fabricație: 1978 46. Tipul: 1724 47. Anul de fabricație: 1978 48. Tipul: 1724 49. Anul de fabricație: 1978 50. Tipul: 1724 51. Anul de fabricație: 1978 52. Tipul: 1724 53. Anul de fabricație: 1978 54. Tipul: 1724 55. Anul de fabricație: 1978 56. Tipul: 1724 57. Anul de fabricație: 1978 58. Tipul: 1724 59. Anul de fabricație: 1978 60. Tipul: 1724 61. Anul de fabricație: 1978 62. Tipul: 1724 63. Anul de fabricație: 1978 64. Tipul: 1724 65. Anul de fabricație: 1978 66. Tipul: 1724 67. Anul de fabricație: 1978 68. Tipul: 1724 69. Anul de fabricație: 1978 70. Tipul: 1724 71. Anul de fabricație: 1978 72. Tipul: 1724 73. Anul de fabricație: 1978 74. Tipul: 1724 75. Anul de fabricație: 1978 76. Tipul: 1724 77. Anul de fabricație: 1978 78. Tipul: 1724 79. Anul de fabricație: 1978 80. Tipul: 1724 81. Anul de fabricație: 1978 82. Tipul: 1724 83. Anul de fabricație: 1978 84. Tipul: 1724 85. Anul de fabricație: 1978 86. Tipul: 1724 87. Anul de fabricație: 1978 88. Tipul: 1724 89. Anul de fabricație: 1978 90. Tipul: 1724 91. Anul de fabricație: 1978 92. Tipul: 1724 93. Anul de fabricație: 1978 94. Tipul: 1724 95. Anul de fabricație: 1978 96. Tipul: 1724 97. Anul de fabricație: 1978 98. Tipul: 1724 99. Anul de fabricație: 1978 100. Tipul: 1724									

- 4 -

CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI	
1. Numărul de înmatriculare: B-19-BWC 2. Data omologării: 12.05.1978 3. Tipul: 450 4. Anul de fabricație: 1978 5. Tipul: 1000 6. Anul de fabricație: 1978 7. Tipul: 970 8. Anul de fabricație: 1978 9. Tipul: 1100 10. Anul de fabricație: 1978 11. Tipul: 500 12. Anul de fabricație: 1978 13. Tipul: 2 14. Anul de fabricație: 1978 15. Tipul: 1724 16. Anul de fabricație: 1978 17. Tipul: 1724 18. Anul de fabricație: 1978 19. Tipul: 1724 20. Anul de fabricație: 1978 21. Tipul: 1724 22. Anul de fabricație: 1978 23. Tipul: 1724 24. Anul de fabricație: 1978 25. Tipul: 1724 26. Anul de fabricație: 1978 27. Tipul: 1724 28. Anul de fabricație: 1978 29. Tipul: 1724 30. Anul de fabricație: 1978 31. Tipul: 1724 32. Anul de fabricație: 1978 33. Tipul: 1724 34. Anul de fabricație: 1978 35. Tipul: 1724 36. Anul de fabricație: 1978 37. Tipul: 1724 38. Anul de fabricație: 1978 39. Tipul: 1724 40. Anul de fabricație: 1978 41. Tipul: 1724 42. Anul de fabricație: 1978 43. Tipul: 1724 44. Anul de fabricație: 1978 45. Tipul: 1724 46. Anul de fabricație: 1978 47. Tipul: 1724 48. Anul de fabricație: 1978 49. Tipul: 1724 50. Anul de fabricație: 1978 51. Tipul: 1724 52. Anul de fabricație: 1978 53. Tipul: 1724 54. Anul de fabricație: 1978 55. Tipul: 1724 56. Anul de fabricație: 1978 57. Tipul: 1724 58. Anul de fabricație: 1978 59. Tipul: 1724 60. Anul de fabricație: 1978 61. Tipul: 1724 62. Anul de fabricație: 1978 63. Tipul: 1724 64. Anul de fabricație: 1978 65. Tipul: 1724 66. Anul de fabricație: 1978 67. Tipul: 1724 68. Anul de fabricație: 1978 69. Tipul: 1724 70. Anul de fabricație: 1978 71. Tipul: 1724 72. Anul de fabricație: 1978 73. Tipul: 1724 74. Anul de fabricație: 1978 75. Tipul: 1724 76. Anul de fabricație: 1978 77. Tipul: 1724 78. Anul de fabricație: 1978 79. Tipul: 1724 80. Anul de fabricație: 1978 81. Tipul: 1724 82. Anul de fabricație: 1978 83. Tipul: 1724 84. Anul de fabricație: 1978 85. Tipul: 1724 86. Anul de fabricație: 1978 87. Tipul: 1724 88. Anul de fabricație: 1978 89. Tipul: 1724 90. Anul de fabricație: 1978 91. Tipul: 1724 92. Anul de fabricație: 1978 93. Tipul: 1724 94. Anul de fabricație: 1978 95. Tipul: 1724 96. Anul de fabricație: 1978 97. Tipul: 1724 98. Anul de fabricație: 1978 99. Tipul: 1724 100. Anul de fabricație: 1978	1. Numărul de înmatriculare: B-19-BWC 2. Data omologării: 12.05.1978 3. Tipul: 450 4. Anul de fabricație: 1978 5. Tipul: 1000 6. Anul de fabricație: 1978 7. Tipul: 970 8. Anul de fabricație: 1978 9. Tipul: 1100 10. Anul de fabricație: 1978 11. Tipul: 500 12. Anul de fabricație: 1978 13. Tipul: 2 14. Anul de fabricație: 1978 15. Tipul: 1724 16. Anul de fabricație: 1978 17. Tipul: 1724 18. Anul de fabricație: 1978 19. Tipul: 1724 20. Anul de fabricație: 1978 21. Tipul: 1724 22. Anul de fabricație: 1978 23. Tipul: 1724 24. Anul de fabricație: 1978 25. Tipul: 1724 26. Anul de fabricație: 1978 27. Tipul: 1724 28. Anul de fabricație: 1978 29. Tipul: 1724 30. Anul de fabricație: 1978 31. Tipul: 1724 32. Anul de fabricație: 1978 33. Tipul: 1724 34. Anul de fabricație: 1978 35. Tipul: 1724 36. Anul de fabricație: 1978 37. Tipul: 1724 38. Anul de fabricație: 1978 39. Tipul: 1724 40. Anul de fabricație: 1978 41. Tipul: 1724 42. Anul de fabricație: 1978 43. Tipul: 1724 44. Anul de fabricație: 1978 45. Tipul: 1724 46. Anul de fabricație: 1978 47. Tipul: 1724 48. Anul de fabricație: 1978 49. Tipul: 1724 50. Anul de fabricație: 1978 51. Tipul: 1724 52. Anul de fabricație: 1978 53. Tipul: 1724 54. Anul de fabricație: 1978 55. Tipul: 1724 56. Anul de fabricație: 1978 57. Tipul: 1724 58. Anul de fabricație: 1978 59. Tipul: 1724 60. Anul de fabricație: 1978 61. Tipul: 1724 62. Anul de fabricație: 1978 63. Tipul: 1724 64. Anul de fabricație: 1978 65. Tipul: 1724 66. Anul de fabricație: 1978 67. Tipul: 1724 68. Anul de fabricație: 1978 69. Tipul: 1724 70. Anul de fabricație: 1978 71. Tipul: 1724 72. Anul de fabricație: 1978 73. Tipul: 1724 74. Anul de fabricație: 1978 75. Tipul: 1724 76. Anul de fabricație: 1978 77. Tipul: 1724 78. Anul de fabricație: 1978 79. Tipul: 1724 80. Anul de fabricație: 1978 81. Tipul: 1724 82. Anul de fabricație: 1978 83. Tipul: 1724 84. Anul de fabricație: 1978 85. Tipul: 1724 86. Anul de fabricație: 1978 87. Tipul: 1724 88. Anul de fabricație: 1978 89. Tipul: 1724 90. Anul de fabricație: 1978 91. Tipul: 1724 92. Anul de fabricație: 1978 93. Tipul: 1724 94. Anul de fabricație: 1978 95. Tipul: 1724 96. Anul de fabricație: 1978 97. Tipul: 1724 98. Anul de fabricație: 1978 99. Tipul: 1724 100. Anul de fabricație: 1978

Documento n° 15

BULCAR INTERNATIONAL S.R.L.
Sede Legale: Via Mado Lambert, 13
Cap 5900 - Livorno - (Livorno) - Italia
P.IVA 022221631
WWW.BULCARINTERNATIONAL.COM
Email: info@bulcarinternational.com
Tel. 0586 222222

Date 30/11/2014

15

NOME E COGNOME CONDUCENTE

TRAI [redacted] SRL

LUOGO E DATA DI NASCITA

Info@buckinternational.com
Tel: 323 33 72 61
Data 30/11/2015

PROLOGO RESIDENZA		VIA C. [REDACTED] 32 L.		CAP. CITA DI RESIDENZA		[REDACTED] (ALGERIA)	
PATENTE		RILASCIATA A		TELEFONO		[REDACTED]	
ALTRO DOC		RILASCIATO A		DATA RILASCO		DATA VOAGGIATA	

NOME E COGNOME SECONDO CONDUCENTE		FRANCESCO		DATA SCADENZA	
LUOGO E DATA DI NASCITA		SALERNO 22/07/1963			
INDIRIZZO RESIDENZA		VIA 73		CAP, CITTÀ DI RESIDENZA	
				SALERNO	
PATENTE		SA249842U		TELEFONO	
				16	
		PLACCASTA A		PREF. SA	

STAZIONE USCITA	SALERNO	DATA USCITA	30/11/2015	ORA USCITA	ORA USCITA	DATA SCADENZA	08:00
STAZIONE PREVISTO RIENTRO	SALERNO	DATA PREVISTO RIENTRO	30/12/2015	ORA PREVISTO RIENTRO	ORA PREVISTO RIENTRO	DATA SCADENZA	08:00
STAZIONE RIENTRO		DATA RIENTRO		ORA RIENTRO	ORA RIENTRO	DATA SCADENZA	
MODELLO	Bus Rapid	PARTE					

MARE USCITA		MARE RIENTRO		MARE FIDUCIARI	
CARB. USCITA		CARB. RIENTRO		CARB. USATO	
B. TARIFFA GIORNALIERA (BARRARE LA TARIFFA APPLICATA)				IMPORTO DOVUTO 300€	

1. TARIFFA MENSILE (BARRARE LA TARIFFA APPLICATA)	IMPORTO DOVUTO
2. TARIFFA ANNUALE (BARRARE LA TARIFFA APPLICATA)	IMPORTO DOVUTO
PAGAMENTO MODALITA' DI PAGAMENTO CONCORDATO CON IL CLIENTE	
	☒ ARMACALCANTO



Hand-drawn sketches of a car and a truck, and a signature on a document.

BULCAR INTERNATIONAL S.R.L. - Sede Legale: Via Hedy Lamarr, 11 - CASP 5002
www.bulcarnetinternational.com info@bulcarnetinternational.com - Tel. 055 75 71 001

...RIZZATA E SPECIALIZZATA IN LEASING E NOLEGGIO AUT

BULCAR INTERNATIONAL S.R.L.
Sede Legale : Via Hadji Dimitry, 11
CAP 5960 - Guivantsi - Bulgaria
PIVA 202221693
WWW.BULCARINTERNATIONAL.COM
Email: info@bulcarinternational.com
Tel: 333 7 00 00

Data 30/11/2015

Documento n° [redacted] /15

NOME E COGNOME CONDUCENTE [redacted]

www.BULCARINTERNATIONAL.CO
Email: info@bulcarinternational.co
Tel: 333 [redacted] 01

NOME E DATA DI NASCITA		VIA		C.A.P. CITTA DI RESIDENZA		SALERNO 84131	
INDIRIZZO RESIDENZA		S.Z.I.		TELEFONO		331	
PATENTE		RILASCIATA A		DATA RILASCIO			

ALTRO DOC		RIASCIATO A		DATA SCADENZA	
NOME E COGNOME SECONDO CONDUCENTE	M	D		DATA RILASCIO	DATA SCADENZA
LUOGO E DATA DI NASCITA	SALERNO 23/01/1963				
INDIRIZZO RESIDENZA				CAP, CITTA' DI RESIDENZA	SALERNO 84100

PATENTE		SA2429842U		RILASCIATA A		PREF SA		DATA RILASCIO		19/01/89		DATA SCADENZA		13/09/26	
STAZIONE USCITA		SALERNO		DATA USCITA		30/11/								124000	
STAZIONE PREVISTO		SALERNO		DATA PREVISTO		30/12/						CARB. USCITA			

STAZIONE RIENTRO	DATA RIENTRO	TARIFFA GIORNALIERA (BARRARE LA TARIFFA APPLICABILE)
MODELLO <i>citroen belingo</i>	TARGA <i>B B e</i>	TARIFFA MENSILE (BARRARE LA TARIFFA APPLICABILE)
		TARIFFA ANNUALE (BARRARE LA TARIFFA APPLICABILE)

PAGAMENTO (MODALITA' DI PAGAMENTO CONCORDATO CON IL CLIENTE)

STATO DEL VEICOLO

Regio signore, Le offriamo in noleggio il veicolo sopra descritto alla tariffa soprastante ed alle condizioni a lei descritte che la invitiamo di voler leggere prima di sottoscrivere.

Esprimo, Signoranza da vostra proposta accetto in noleggio il veicolo sopra descritto. Mi impegno a restituire il veicolo in buono stato e a tempo, con tutti i documenti e la carta d'identità. Vogliate considerare la mia firma apposta in caso, quale conferma di aver ricevuto il pagamento come da regolamento dell'organizzazione emittente.

FIRMA CLIENTE

LOCATORE

Sede Legale: Via Sade Dimitry, 11 - CAP 59025 - 51012 Montecatini (PT) - Tel. 0572 222983
E-mail: info@bulcarinternational.com Tel. 353 53 022

BULCAR INTERNATIONAL S.R.L. - Sede Legale: Via Hedi Dimitry, 11 - CAP 5900 - G. Galilei / Bologna
www.BULCARINTERNATIONAL.COM - info@bulcarinternational.com - Tel: 333 35 72 022





Locazione Senza Conducente

Art. 84

Art. 84. – Locazione senza conducente.



1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.

2. È ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.

3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.

4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:

- a)** i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
- b)** i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza.

6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.

7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 41 a euro 168 se trattasi di altri veicoli.

7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 41 a euro 169 se trattasi di altri veicoli.

8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.



Per noleggio senza conducente di veicoli si intende l'attività professionale esercitata da chi dà in locazione al cliente, per le proprie esigenze, autoveicoli (autovetture, autocaravan, autocarri, biciclette, motocicli, veicoli a trazione animale ecc.), dietro corrispettivo.

Il presupposto per l'esercizio dell'attività è la disponibilità di una rimessa idonea allo svolgimento della stessa. La rimessa può essere pubblica o privata. Sono rimesse pubbliche le autorimesse commerciali con ingresso libero. Sono private, invece quelle in cui l'ingresso sia invece limitato. La rimessa privata può essere all'aperto o al chiuso. Nel primo caso lo spazio prescelto deve essere conforme alle destinazioni vigenti di P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale); nel secondo caso i locali devono avere la prescritta destinazione d'uso. In taluni casi può essere autorizzata una rimessa su area pubblica a condizione che l'interessato abbia ottenuto la prescritta concessione di suolo pubblico.

Normativa di riferimento:

[D.P.R. 19.12.2001 n. 481](#) “Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente.

[D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285](#) “Codice della strada”.

Norme e disposizioni comunali.

Modalità per la comunicazione di inizio attività:

L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a SCIA da presentarsi allo Sportello Unico che, ai sensi e per gli effetti del [D.P.R. 19.12.2001 n. 481](#),

Requisiti per lo svolgimento dell'attività:

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Requisiti morali: - insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) "Codice delle leggi antimafia"; - insussistenza di condanne penali, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivo superiore a 2 anni e salvi i casi di riabilitazione. Tali requisiti devono essere posseduti e dichiarati anche da tutti i soci e da tutti coloro che sono muniti di poteri di rappresentanza della Società.



I veicoli da noleggiare devono essere di proprietà o nella disponibilità (leasing o usufrutto) del titolare dell'attività, sarà poi necessario indicare, numero e tipo di veicoli che si intendono utilizzare nell'attività, e relativo titolo di disponibilità

la Scia, per l'avvio dell'attività, dovrà essere trasmessa al Prefetto, competente per territorio, entro 5 giorni dalla sua presentazione.

Infine, il Prefetto, entro i successivi 60 giorni, potrà vietare o sospendere l'attività per la mancanza dei requisiti morali del titolare, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del T.U.L.P.S., ovvero per motivi di pubblica sicurezza. Tale divieto o sospensione potrà essere pronunciato anche successivamente ai 60 giorni e, comunque, in qualsiasi momento sempre per motivate e sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

Lo stesso Prefetto, nell'ipotesi di divieto o sospensione dell'attività, dovrà inviare comunicazione anche al Dipartimento trasporti terrestri, competente per territorio, per i controlli sulle carte di circolazioni dei veicoli, nel frattempo emesse per l'attività, nei cui confronti sono stati emanati i citati provvedimenti.

L' art. 19 della legge 241/90, riscritto dalla legge 122/2010, art. 49, comma 4 bis e ter, ha introdotto l'istituto della **SCIA in sostituzione della DIA, con efficacia immediata. Inoltre, una SCIA non correttamente compilata o incompleta è irricevibile e, quindi, inefficace al fine di iniziare un'attività economica/produttiva**

Il **ministero dei Trasporti** ha pubblicato una circolare (**prot. 5681 del 16 Marzo 2015**) dove vengono riepilogate le ipotesi in cui è consentita **la locazione e il comodato di veicoli commerciali senza conducente**, con annesse formalità. La circolare offre “un riepilogo delle disposizioni che regolamentano la materia”. Ecco un riassunto dei punti principali:

- le norme sull'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi **vietano la cessione di veicoli a titolo di sublocazione o sub comodato**. Ai fini dell'accesso al mercato, le soglie minime previste dalla normativa vigente (acquisizione di almeno 2 veicoli per le imprese autorizzate all'esercizio con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton e fino a 3,5 ton; acquisizione di veicoli per una massa complessiva non inferiore a 80 ton, per le imprese autorizzate all'esercizio con veicoli di massa superiore a 3,5 ton), non possono raggiungersi con veicoli presi in locazione o in comodato.

- La **locazione di veicoli commerciali di massa superiore alle 6 ton** è ammessa soltanto tra imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori e al REN (titolari di autorizzazione all'esercizio delle professioni).

- Le **formalità legate all'utilizzo dei veicoli in locazione senza conducente**, da parte delle imprese di autotrasporto conto terzi, sono contenute all'art. 12 del d.lgvo 286/2005 e ss modifiche (***il contratto di locazione deve essere redatto in forma scritta e contenere i seguenti elementi essenziali***: nome dell'impresa locatrice e di quella locataria; data e durata del contratto; dati di identificazione del veicolo locato).

- Nella **locazione internazionale** vengono richiamati i contenuti della circolare ministeriale prot. 63/M4 dell'8 maggio 2006, la quale prescrive **l'obbligo della presenza a bordo del contratto scritto di locazione** e, se il conducente non è il titolare dell'impresa locataria, del contratto di lavoro o dell'ultima busta paga.

- **Nell'autotrasporto in conto proprio con veicoli di massa superiore alle 6 ton non rientrano né la locazione né il comodato.**

La circolare analizza poi una serie di fattispecie legate al contratto di locazione e al comodato senza conducente.

Per la **locazione** viene ritenuto **ammissibile l'utilizzo in locazione senza conducente da parte di un'impresa di autotrasporto di cose per conto terzi, di veicoli di massa complessiva non superiore a 6 ton** immatricolati ad uso di terzi e presi a noleggio da apposite società autorizzate, sempre che l'impresa locataria sia in regola con la normativa sull'accesso alla professione e al mercato.

Viceversa, **le società autorizzate al noleggio di veicoli possono locare mezzi di massa superiore alle 6 ton ad imprese di autotrasporto merci soltanto se iscritte al REN e all'Albo degli autotrasportatori.**

È poi ammissibile la locazione di veicoli di qualunque massa complessiva, immatricolati per servizi di trasporto di cose per conto di terzi, tra imprese di autotrasporto merci per conto di terzi. Anche qui le imprese in questione devono essere in regola con la normativa sull'accesso alla professione (iscrizione all'Albo e, ove previsto, al REN), mentre l'impresa locataria deve essere abilitata all'esercizio dell'attività di autotrasporto con il veicolo preso in locazione.

Ai fini dell'esibizione in occasione di un controllo su strada, a bordo del veicolo, insieme al contratto di locazione, devono trovarsi il certificato di iscrizione all'Albo (o al REN) dell'impresa locataria

Per il **comodato** è ribadito **il divieto per le imprese di autotrasporto in conto terzi di prendere in comodato dei veicoli di massa complessiva fino a 6 ton** immatricolati ad uso terzi da società autorizzate al noleggio di veicoli, che è contratto a titolo oneroso (a differenza del comodato che è essenzialmente gratuito).

È invece **ammissibile il comodato di veicoli immatricolati ad uso terzi per il trasporto di merci**, di qualsiasi massa complessiva, **tra imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori per conto di terzi.**

Il contratto di comodato di qualsiasi durata, debitamente registrato, **deve essere esibito** (in originale o in copia conforme) all'Ufficio della Motorizzazione Civile competente per la sede dell'impresa che ne chiede l'immissione in circolazione, insieme alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. L'Ufficio della motorizzazione rilascia una copia vistata della sopracitata dichiarazione sostitutiva che dovrà trovarsi a bordo del mezzo.

Art. 247-bis. (1) Variazione dell'intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

1. In caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'aggiornamento della carta di circolazione.

Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione.

2. Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli interessati:

a) all'aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione è annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi;

b) all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciando apposita ricevuta, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto archivio è annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto;



**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE GLI AFFARI
GENERALI E IL PERSONALE**

Direzione Generale per la Motorizzazione

Prot. 2887

Roma, 6 febbraio 2015

Oggetto: richiesta parere.

Con nota del 2 febbraio 2015, si chiede di conoscere se un locatore avente sede all'estero, può noleggiare veicoli adibiti ad esercitazioni ed esami per il conseguimento della patente di guida ad un'autoscuola avente sede in Italia.

Al riguardo si comunica che il decreto del Ministero dei Trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, stabilisce all'art. 7 bis comma 2 che i veicoli delle autoscuole o dei centri di istruzione automobilistica possono essere noleggiati con contratto a lungo termine secondo la disciplina prevista dall'art. 94 comma 4 bis, del codice della strada.

Come noto, detta norma prevede che, laddove un veicolo è nella disponibilità di un soggetto per un periodo di tempo superiore a trenta giorni, sulla carta di circolazione deve essere annotato, a cura di un Ufficio di Motorizzazione Civile, il nominativo del soggetto stesso. -

Si ricorda che la normativa attualmente vigente non consente di iscrivere il nome del soggetto che ha in disponibilità il veicolo per un periodo di tempo superiore a trenta giorni su una carta di circolazione rilasciata da autorità estere e, di conseguenza, un'autoscuola non può dotarsi di veicoli, da adibire ad esercitazioni ed esami per il conseguimento della patente di guida, noleggiati da imprese di locazione aventi sede all'estero.

Art. 7-bis

Disposizioni comuni alle autoscuole ed ai centri di istruzione automobilistica concernenti i veicoli utili per le esercitazioni di guida

1. I veicoli in dotazione alle autoscuole ovvero ai centri di istruzione automobilistica, ai sensi rispettivamente degli articoli 6 e 7, comma 4, sono muniti di doppio comando almeno per la frizione ed il freno, ad esclusione di quelli di categoria AM, A1, A2, A e B1. L'installazione dei doppi comandi risulta dalla carta di circolazione. I veicoli dotati di doppi comandi sono altresì dotati di un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, la durata della guida, sia in sede di esercitazioni sia in sede di prova di verifica delle capacità e dei comportamenti. Tale dispositivo deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i veicoli in dotazione alle autoscuole ovvero ai centri di istruzione automobilistica, per le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti utili al conseguimento delle patenti di guida, sono immatricolati rispettivamente a nome del titolare dell'autoscuola ovvero del consorzio che ha costituito il centro di istruzione. è ammesso il ricorso all'utilizzo dello strumento contrattuale del leasing, nonché della locazione senza conducente che **ricada nell'ambito di applicazione dell'articolo 94, comma 4-bis**, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

PROCURA SPECIALE e AUTORIZZAZIONE A CIRCOLARE IN ITALIA E ALL'ESTERO

La sottoscritta parte mandante:

CR [redacted] RU OV [redacted] u, nato a Frasin, Prov. Suceava (Romania) il 19 1955, residente a nr. 83, F [redacted] n. d. Suceava (Romania), CNP: 1 [redacted] 10 [redacted] 32 [redacted] 4, il quale dichiara di essere coniugato in comune secondo la legge rumena con C [redacted] RU M [redacted] a, nata Ca [redacted] be nu S [redacted] n (Romania) il 9 ottobre 1956, CNP: 2 [redacted] 009 [redacted] 65, ma ch tandosi di bene mobile, dichiara di avere il consenso della moglie per sente atto.

Pertanto con il presente atto nomina e costituisce procuratori special gnori:

D [redacted] C M [redacted] a M [redacted] a, nata a G [redacted] a-Hu [redacted] ui (Romania) il 19 agosto residente a R [redacted] to (TN), Via alla S [redacted] e n. 48/E, CNP: 2 [redacted] [redacted] 21 e

D [redacted] C N [redacted] s G [redacted] al, nato a M [redacted] ta (Romania) il 16 marzo 1978, dente a R [redacted] o (TN), Via [redacted] S [redacted] n. 48/E, CNP: 1 [redacted] [redacted] 9

presso i quali elegge domicilio, autorizzandoli altresì a circolare in ITALIA all'ESTERO nei paesi dell'Unione Europea e extra Unione Europea, aff con i più ampi poteri possa vendere a chi vorrà, anche a se stesso e 1395 C.C. al prezzo non inferiore ad euro 4.000,00 (quattromila,00) e roga anche all'art. 1471 C.C., sia in Italia che all'Estero, ai patti, condiz prezzo, che riterranno, quanto segue:

Fabbrica / Tipo: VOLKSWAGEN 9N A [redacted] 01 POLO
Targa: SV-12-HWM
Telaio: WVWZZZ9NZY [redacted] 31
Cilindrata: 1422

Potranno così i procuratori sottoscrivere la dichiarazione di vendita per passo di proprietà, esportazione e radiazione dell'autoveicolo a tutti gli e ti, anche doganali, bancari ed I.V.A., con facoltà di incassare e quietar qualsivoglia somma per il titolo a cui sopra.

Il tu [redacted] promessa di rato e valido e da esaurirsi in unico contesi man [redacted] costituiti depositari dell'automezzo con facoltà

depo A S [redacted] WM
Letto J AUTOTURISM MI
Rove D.1 VOLKSWAGEN
B 12.01.2007 H
I 10.12.2015 I.1 10.12.2015
F1 1650 G 1164

presso i quali elegge domicilio, autorizzandoli altresì a circolare in ITALIA all'ESTERO nei paesi dell'Unione Europea e extra Unione Europea, aff con i più ampi poteri possa vendere a chi vorrà, anche a se stesso e 1395 C.C. al prezzo non inferiore ad euro 4.000,00 (quattromila,00) e roga anche all'art. 1471 C.C., sia in Italia che all'Estero, ai patti, condiz prezzo, che riterranno, quanto segue:

Fabbrica / Tipo: VOLKSWAGEN 9N A [redacted] 01 POLO
Targa: SV-12-HWM
Telaio: WVWZZZ9NZY [redacted] 31
Cilindrata: 1422

Potranno così i procuratori sottoscrivere la dichiarazione di vendita per passo di proprietà, esportazione e radiazione dell'autoveicolo a tutti gli e ti, anche doganali, bancari ed I.V.A., con facoltà di incassare e quietar qualsivoglia somma per il titolo a cui sopra.

Il tu [redacted] promessa di rato e valido e da esaurirsi in unico contesi man [redacted] costituiti depositari dell'automezzo con facoltà

depo A S [redacted] WM
Letto J AUTOTURISM MI
Rove D.1 VOLKSWAGEN
B 12.01.2007 H
I 10.12.2015 I.1 10.12.2015
F1 1650 G 1164

Tizio, residente in Bulgaria, conduce un veicolo con targa bulgara.
Quest' ultimo da accertamenti risulta immatricolato in Italia a nome di
Caio, nonché sottoposto a fermo fiscale.

Un veicolo immatricolato in Italia, e sul quale è pendente un fermo amministrativo fiscale, può essere oggetto di radiazione per esportazione?



L'Aci con nota n. 10649 del 1° settembre 2009 ha specificato che «a far data dal 16 settembre 2009 non sarà più possibile dar seguito alle richieste di cancellazione di un veicolo dal PRA qualora risulti ancora iscritto un fermo fiscale».

D.P.R. 602/73

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE DI BENI MOBILI REGISTRATI

Articolo 86 c.3

Chiunque circola con veicoli sottoposti a fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 214 c.8 Fermo amministrativo del veicolo

Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da euro 776 a euro 3.111. È disposta, inoltre, la **confisca del veicolo**.

Art. 100. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.

1. Gli autoveicoli **devono essere muniti, anteriormente e posteriormente**, di una targa contenente i dati di immatricolazione.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lett. b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338.
12. Chiunque circola con un veicolo munito di **targa non propria o contraffatta** è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.004 ad euro 8.017 .
14. **Chiunque falsifica, manomette o altera targhe** automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati.....la sanzione accessoria del fermo amministrativodi tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Cass.Pen.2007 n.46326

Circolazione con targa non propria: cioè appartenente ad altro veicolo

.....Mentre **l'illecito amministrativo** della circolazione con targa non propria o contraffatta è posto a tutela della funzione di identificazione del veicolo in circolazione, il reato di uso di targa falsa è posto a tutela della fede pubblica, e della connessa funzione certificativa della targa.....

La targa estera:

Impedisce di risalire al responsabile della circolazione?

Viene leso il bene giuridico tutelato dalla norma in via principale?

Ed in particolare si lede in tal modo la funzione di identificazione del veicolo?

Articolo 193 codice della strada. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 848 a euro 3.393

UCI – GIURISPRUDENZA (COMUNITARIA)

The image shows two identical green insurance certificates side-by-side. The left one is labeled 'ORIGINALE (da non staccarsi)' and the right one is labeled 'DUPLICATO'. Both are 'CARTA INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE VEICOLI A MOTORE' issued by 'AGI ASSICURATRICE S.p.A.' to 'ROSSI MARIO' at 'VIA ROMA 1, TORINO'. The vehicle is a 'FIAT PUNTO' with registration 'XX888XX'. The certificates contain various fields for personal and vehicle data, and the insurer's details.

ARTICOLO 180 c.1 e7 cds: Mancanza momentanea della carta di circolazione

ARTICOLO 80 c. 14 cds: Circolazione con veicolo non sottoposto alla prescritta revisione

Tizio **residente in Romania** conduce veicolo con targa rumena intestato a Sempronio, anch'egli residente in Romania. Il veicolo è sprovvisto di revisione, e da accertamenti sul telaio risulta registrato in Italia a nome di Caio.

ARTICOLO 103 CODICE DELLA STRADA (dopo 6ogg.) La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso per re immatricolazione.



ARTICOLO 80 c. 14 cds: Circolazione con veicolo non sottoposto alla prescritta revisione

Tizio residente in Italia dal 15/07/2015, conduce veicolo con targa rumena a lui intestato in data 15/02/2016. Da accertamenti il veicolo risulta immatricolato in Italia a nome di Caio.

Il proprietario di un veicolo deve immatricolare il veicolo nella nazione ove ha la propria **residenza normale**

Per residenza si intende il luogo ove una persona ha la dimora abituale
Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008:



“ il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee per attività ricreative, vacanze, visite ad amici e parenti, affari, trattamenti sanitari o pellegrinaggi religiosi”

RESIDENZA NORMALE

Articolo 7 della direttiva 83/182/CEE

Articolo 6 della direttiva 83/183/CEE

Articolo 7 - Norme generali per la determinazione della residenza

1 . Ai fini dell'applicazione della presente direttiva , si intende per « residenza normale » il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita.

Tuttavia , nel caso di una persona i cui legami professionali siano risultati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che pertanto sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri , si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali , purché tale persona vi ritorni regolarmente”

Tizio, residente in Italia conduce veicolo con targa bulgara intestato alla società Alfa. **Esibisce delega**. Per prima cosa bisogna verificare se esiste un legame con la Società Alfa. Da accertamenti il veicolo risulta ancora immatricolato in Italia a nome dello stesso Tizio

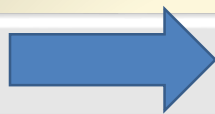
ARTICOLO 103 CODICE DELLA STRADA (dopo 60 gg.) La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso per re immatricolazione.

Articolo 94 bis codice della strada: Intestazione Fittizia

La norma si pone l'obiettivo di eliminare tutte quelle distorsioni e **pregiudizi derivanti da intestazioni fittizie o simulate**, arrecati al generale interesse, alla credibilità ed effettività delle trascrizioni nei pubblici registri, all'individuazione degli **effettivi responsabili della circolazione dei veicoli e dei fenomeni di evasione fiscale e frodi assicurative.**

ESTEROVESTIZIONE:*Notifica* *dei verbali....*

Direttiva 2011/82/UE



Direttiva 2015/413/UE

Scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale

- Agevolare l'applicazione di sanzioni ai conducenti che commettono un'infrazione in uno Stato membro diverso da quello di immatricolazione del veicolo
- Consultazione automatizzata dei dati nazionali

Le infrazioni oggetto della direttiva sono:

a) eccesso di velocità; b) mancato uso della cintura di sicurezza; c) mancato arresto davanti a un semaforo rosso; d) guida in stato di ebbrezza; e) guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; f) mancato uso del casco protettivo; g) circolazione su una corsia vietata; h) uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.

Interscambio informativo

Tre iniziative europee per integrare gli archivi nazionali dei veicoli, delle patenti e delle infrazioni.

- **Cross Border** (scambio transfrontaliero di informazioni su alcune infrazioni) andato online lo scorso 24 ottobre 2015 : tutte le autorità estere che hanno rilevato sul loro territorio infrazioni commesse da veicoli con targa italiana possono consultare un archivio per individuare l'intestatario;
- **Resper** (archivio UE patenti)
- **Erru** (Registro elettronico delle imprese di autotrasporto)



Contrabbando Quando?



Veicoli con Targa Extra UE – Casistiche

1. *Conducente residente in Italia e proprietario* – Non conta il tempo né il periodo di permanenza del veicolo. **Viola l'importazione temporanea**. Si applica il TULD. – «Salvo passaggi in dogana», verificare il possesso di bollette doganali.

2. *Conducente residente in Italia non proprietario* – Proprietario veicolo Residente in Stato extra UE presente a bordo è **OK**.

- ❖ Proprietario veicolo residente extra UE **non a bordo OK** per motivi di urgenza massimo cinque giorni documentati con delega del proprietario. – **Vedere data delega**. Se non esistono motivi di urgenza si applica il TULD.
- ❖ **Attenzione**: il proprietario deve essere dentro l'Unione Europea, se è fuori Unione Europea si applica il TULD.

3. Conducente extra UE, **residente in Italia**, conduce il veicolo intestato ad altra persona residente extra UE al momento del prestito, si applica il TULD.

4. Conducente/proprietario extra UE residente extra UE, turista **OK**. **Vincoli:** permanenza in Italia **massimo 90 giorni** per la persona e **sei mesi** per il veicolo.

5. Cittadino extra UE, acquisisce la residenza anagrafica in Italia, si porta in Dogana dove paga DAZI ed IVA se previsti, può circolare in Italia massimo un anno come veicolo UE se oltre gli si deve contestare art. 132 e deve procedere alla nazionalizzazione del veicolo.





Polizia Locale



GRAZIE E BUON LAVORO

pmangelo@alice.it – 3351099428

giggidelgiudice@libero.it– 3470514562